

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

**N. 934**

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BENVENUTO, GALARDI, BAIIO DOSSI,  
RUSSO SPENA, BONADONNA, BRUTTI Massimo, BANTI, ROSSI  
Paolo, LUSI, FERRANTE, SOLIANI, VITALI, CALVI e MORGANDO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 SETTEMBRE 2006**

Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002

ONOREVOLI SENATORI. - È giunto il momento, non più procrastinabile dopo decenni di meritori ma inutili tentativi, di rendere giustizia morale e sostanziale ai molti nostri concittadini che nel secondo dopoguerra si sono impegnati con insediamenti, attività imprenditoriali e commerci per mantenere vivo, nella pace, il legame tra l'Italia e la Libia dopo la traumatica conclusione del periodo coloniale e bellico.

Il periodico deterioramento nei rapporti italo-libici sul piano politico ha di fatto impedito, da allora, il rientro dei beni e il ristoro dei crediti di questi nostri concittadini per le parti non coperte, e spesso non per loro volontà o responsabilità, da assicurazione pubblica, con gravi intuibili ripercussioni sulla loro vita familiare e relazionale e sulle loro residue attività imprenditoriali.

Essendo per i motivi anzidetti giunto il momento di voltare pagina chiudendo una fase controversa delle nostre relazioni internazionali, il presente disegno di legge prende atto della meritoria sollecitazione delle associazioni di interessi italo-libici, in prima linea l'Associazione italiana per i rapporti italo-libici (AIRIL), e delle associazioni imprenditoriali, avanzando una ipotesi di soluzione consistente nella concessione della ga-

ranzia quinquennale dello Stato per lo smobilizzo dei crediti non assicurati rimasti insoluti, nel limite massimo complessivo, ritenuto congruo, di 650 milioni di euro.

Si prevede il completamento della relativa procedura in tempi rapidi e certi, previo l'accertamento dei crediti da parte di una apposita Commissione paritetica presieduta da un alto magistrato di Cassazione e composta da rappresentanti della pubblica amministrazione e delle citate associazioni.

La quantificazione dei crediti sarà effettuata in euro, previa trasformazione delle eventuali differenti valute originarie in dollari USA (valuta di riferimento internazionale) sulla base dei cambi accertati dall'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e successiva trasformazione intermedia in euro al cambio di apertura del 1° gennaio 2002. La garanzia dello Stato dovrà inoltre coprire la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

L'approvazione del presente provvedimento consentirà ai nostri concittadini rimasti incolpevoli titolari di crediti insoluti nei confronti della Libia ed ai loro aventi causa di chiudere finalmente la partita, ed allo Stato italiano di disporre di un lasso di tempo quinquennale per normalizzare i progressi rapporti con la Libia.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Garanzia dello Stato)*

1. Lo Stato italiano, al fine di sostenere la situazione economica e finanziaria dei propri connazionali creditori della Libia, si rende garante del pagamento da parte del Governo libico dei diritti acquisiti dagli stessi; a tal fine concede garanzia, nel limite massimo complessivo di 650 milioni di euro e per la durata massima di cinque anni, finalizzata allo smobilizzo dei crediti insoluti non assicurati, accertati e quantificati secondo le disposizioni della presente legge.

## Art. 2.

*(Beneficiari)*

1. I benefici della presente legge spettano ai cittadini, agli enti ed alle società italiane per la perdita di beni, diritti ed interessi di cui erano titolari, direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, per la fornitura di beni, servizi o lavori eseguiti in Libia nel periodo dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002, a seguito di confische, sequestri od altri provvedimenti limitativi o impeditivi comunque adottati, anche solo di fatto, dalle autorità libiche.

2. I benefici di cui al comma 1 si estendono alle società estere, esclusivamente per la percentuale di quote o azioni possedute dai soggetti di cui al comma 1.

## Art. 3.

*(Accertamento dei crediti)*

1. Una commissione paritetica, costituita e disciplinata secondo le disposizioni dell'articolo 4, provvede all'accertamento ed alla quantificazione dei crediti sulla scorta della documentazione già esistente presso il Ministero degli affari esteri, eventualmente integrata a cura del creditore istante.

2. I crediti sono espressi in euro al tasso di cambio con il dollaro USA del 1° gennaio 2002; se sorti in valuta differente dal dollaro USA, la preliminare trasformazione in dollari USA viene effettuata al tasso di cambio, come accertato dall'Ufficio italiano dei cambi, della data della loro insorgenza.

3. La quantificazione dei crediti include la rivalutazione monetaria sulla base all'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché gli interessi legali previsti in sentenze o in lodi arbitrali internazionali ovvero, in mancanza di essi, vigenti in Italia. La rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono calcolati dalla data dell'insorgenza del credito sino a quella dell'accertamento di cui al comma 1.

## Art. 4.

*(Commissione paritetica)*

1. La commissione paritetica di cui all'articolo 3, comma 1, di seguito denominata «Commissione», è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le associazioni di categoria o di assistenza specifica alle imprese maggiormente rappresentative. In sede di prima applicazione, partecipano al concerto la Confindustria, l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e l'Asso-

ciazione italiana per i rapporti italo-libici (AIRIL).

2. La Commissione è composta da:

a) un magistrato di Cassazione, con funzione di presidente di sezione o equiparato, in servizio o a riposo, che presiede la Commissione, designato di concerto tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le associazioni di cui al comma 1;

b) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

c) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

d) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, designato dall'Avvocato generale dello Stato;

e) tre rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1, designati uno da ciascuna di esse.

3. I rappresentanti di cui al comma 2, lettera e), possono farsi assistere nelle riunioni della Commissione da consulenti tecnici di propria fiducia, nel numero massimo di due per ciascuna associazione. I consulenti partecipano ai lavori senza diritto di voto.

4. Per ciascuno dei componenti effettivi della Commissione è designato, con le medesime modalità, un supplente, che partecipa alle riunioni della Commissione in caso di assenza o impedimenti del componente effettivo, con i medesimi diritti di quest'ultimo.

5. I componenti della Commissione durano in carica per tutta la durata della commissione medesima.

6. Al presidente della Commissione spetta di coordinare i lavori stabilendo il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno, nominando i relatori di ciascuna pratica.

7. I lavori della Commissione devono terminare entro due anni dal primo insediamento.

8. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

9. Di ogni seduta è redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Per le funzioni di segreteria, la Commissione si avvale di dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, coordinati da un dipendente dell'amministrazione medesima con qualifica funzionale non inferiore alla VIII, designato dal Ministro.

10. Le deliberazioni della Commissione hanno carattere vincolante e sono comunicate agli interessati entro sette giorni dalla loro adozione.

#### Art. 5.

##### *(Presentazione delle domande e procedura)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti interessati presentano apposita domanda su carta semplice indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, indicando da quale delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, intendono essere rappresentati.

2. La Commissione, esaminate le domande pervenute nei termini, richiede al Ministero degli affari esteri la pertinente documentazione in suo possesso, da trasmettere entro trenta giorni dall'avvenuta richiesta.

3. Il presidente della Commissione, su richiesta di un componente della Commissione in rappresentanza delle associazioni, può disporre l'audizione del titolare del credito.

4. Il presidente della Commissione, entro quindici giorni dalla data della riunione, trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze i verbali della Commissione medesima da cui risultano l'accertamento e la quantificazione di ciascun credito.

5. Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, il

Ministro dell'economia e delle finanze rilascia al titolare del credito la garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, per l'importo ad esso riconosciuto dalla Commissione.

Art. 6.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli eventuali oneri della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione alle corrispondenti unità previsionali di base iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2006-2008.

